ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN

# ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI (L-33)

Sede di Bologna

# INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Art. 3 Piani di studio individuali

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

Art. 6 Percorso flessibile

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 12 Tirocinio curriculare

Art. 13 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 15 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

## Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per essere ammessi al corso di laurea in Economia, mercati e istituzioni è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

Per l'accesso al corso di laurea in Economia, mercati e istituzioni si richiedono i seguenti requisiti:
- conoscenza della lingua italiana
- conoscenze di cultura generale
- competenze logico-matematiche

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Tutti gli studenti debbono sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea che avverrà contestualmente alla prova di selezione per l'accesso a numero programmato. Le modalità di svolgimento della prova di verifica saranno definite con proposta del Consiglio di Corso di Laurea, delibera di approvazione del Consiglio della Scuola di Economia, Management e Statistica e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

La prova per la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea si intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore ad un minimo fissato nel bando di iscrizione.

L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo consistente nella frequenza del corso di allineamento di matematica o di altre attività eventualmente attivate allo scopo.

L'obbligo formativo aggiuntivo verrà assolto con il superamento dell'esame di Matematica entro il termine fissato dagli Organi Accademici.

Gli studenti che non riescono ad assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo entro il termine suddetto possono iscriversi, nell'anno accademico successivo, al I anno di corso come ripetenti, con il dovere di assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo.

## Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

## Art. 3 Piani di studio individuali

I piani di studio individuali sono sottoposti alle prescrizioni degli Organi di Ateneo. Nel rispetto dell'Ordinamento Didattico, essi devono essere accompagnati da congrua e dettagliata motivazione.
Il Consiglio del corso di studio valuterà la coerenza del piano proposto con gli obiettivi formativi del corso.

## Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

### Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'eventuale obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

### Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

### Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente per ciascuna attività formativa e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

### Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative che il corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo, delle quali viene riconosciuta automaticamente la coerenza con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

### Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

### Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei

seguenti criteri:
- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

## Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:
- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta

## Art. 12 Tirocinio curriculare

Il corso di studio può prevedere la possibilità di svolgere tirocini curriculari. Il tirocinio curriculare è l'esperienza formativa caratterizzata dalla realizzazione di esperienze pratiche e dalla riflessione necessariamente connessa, svolte in strutture esterne all'Ateneo o interne, che permettono l'acquisizione di competenze da parte dello studente coerente con il percorso di studio seguito.

## Art. 13 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:
- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

## Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio e/o nella stesura di una breve relazione scritta su un argomento relativo agli ambiti disciplinari previsti dal piano di studio.

Pur non richiedendo contributi originali, la prova dovrà esprimere padronanza degli strumenti metodologici e teorici acquisiti durante il corso, nonché la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di individuare correttamente le fonti per l'accesso a dati empirici.

La prova può consistere, previa autorizzazione del corso di studi, in un rapporto conclusivo relativo all'attività di tirocinio. Tale rapporto deve mettere in relazione l'attività svolta con gli strumenti di analisi acquisiti durante il corso.

Il Consiglio di Corso può prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo.

## Art. 15 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 01/12/2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it